

Assicurare la fiducia: la Corte dei conti ridefinisce la responsabilità del progettista pubblico nel nuovo Codice dei contratti

Di Riccardo Renzi

Con la deliberazione n. 19 del 17 ottobre 2025, le Sezioni Riunite in sede di Autonomie della Corte dei conti offrono una svolta interpretativa di rilievo nel diritto amministrativo contemporaneo, chiarendo l'ambito di applicazione dell'obbligo di copertura assicurativa per i progettisti e i verificatori interni alla Pubblica Amministrazione. Il principio della fiducia, pilastro del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), diviene parametro sostanziale di legittimità e strumento di tutela per i tecnici pubblici, segnando il superamento del tradizionale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile. L'analisi della pronuncia consente di cogliere la portata sistemica del nuovo equilibrio tra rischio, responsabilità e funzione pubblica, in una prospettiva che restituisce centralità alla persona del funzionario e alla sostenibilità della sua azione professionale.

La riforma della responsabilità professionale nel segno della fiducia

La deliberazione n. 19/2025 delle Sezioni Autonomie della Corte dei conti rappresenta una tappa fondamentale nel processo di revisione della responsabilità del personale tecnico delle amministrazioni pubbliche. La questione, sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, riguardava la legittimità della copertura assicurativa dei rischi connessi all'attività professionale di progettisti e verificatori interni, figure strategiche nella filiera dell'appalto pubblico. In passato, il divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile aveva reso incerta la possibilità di tutelare tali soggetti attraverso strumenti tipici dell'attività libero-professionale. Oggi, invece, il nuovo Codice dei contratti, improntato al principio della fiducia, impone di considerare l'assicurazione non come un privilegio, ma come un presidio funzionale alla corretta esecuzione della prestazione.

L'innovazione introdotta dalla Corte risiede nel riconoscimento della specialità della fonte normativa. L'obbligo di copertura assicurativa, previsto per i progettisti e i verificatori dall'allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023, prevale sul divieto generale di cui all'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Ciò consente all'Amministrazione di

stipulare polizze a tutela dei propri tecnici, a condizione che la copertura riguardi esclusivamente i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, restando esclusi i comportamenti dolosi.

La specialità normativa come criterio di legittimità

La Corte giunge a tale conclusione mediante un'argomentazione che valorizza la specialità della disciplina codicistica. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la sua architettura di principi – fiducia, risultato, buona fede e trasparenza – costruisce un ambiente giuridico in cui la responsabilità professionale assume natura funzionale, non punitiva. Il progettista e il verificatore, anche se dipendenti pubblici, operano in un contesto tecnico assimilabile a quello del libero professionista. È dunque coerente che godano dello stesso regime di tutela assicurativa, funzionale a garantire serenità operativa e a proteggere l'amministrazione da effetti finanziari distorsivi derivanti da eventuali sinistri.

Tale approccio consente di conciliare l'esigenza di rigore contabile con quella di efficienza amministrativa. L'assicurazione, lungi dal rappresentare un "ombrello deresponsabilizzante", agisce come meccanismo di stabilizzazione del rischio, impedendo che l'azione di regresso della Corte o dell'Amministrazione comprometta l'equilibrio economico dell'ente o disincentivi la firma dei tecnici interni. In altri termini, la copertura assicurativa diventa strumento di buona amministrazione.

La responsabilità del professionista tra diritto civile e diritto pubblico

Il pronunciamento affonda le sue radici nei principi civilistici di cui agli artt. 1176 e 2236 del codice civile, in una rinnovata dialettica tra diligenza ordinaria e colpa grave. L'art. 1176, comma 2, impone al professionista una diligenza qualificata, rapportata alla natura tecnica dell'attività esercitata, mentre l'art. 2236 circoscrive la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave nelle ipotesi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. La Corte dei conti, nel richiamare tale distinzione, riafferma la complementarità delle due disposizioni: la prima definisce il parametro generale della condotta professionale, la seconda introduce una deroga necessaria a tutela di chi affronta situazioni tecniche complesse, sottraendolo al rischio di una responsabilità sproporzionata rispetto all'impegno

richiesto. Applicata al contesto pubblico, tale impostazione consente di preservare la qualità della progettazione e della verifica, evitando che la “paura della firma” paralizzi la capacità operativa degli uffici tecnici. In questo senso, la decisione delle Sezioni Autonomie assume valore sistemico: introduce una forma di *risk management pubblico* che trasforma la responsabilità in elemento di fiducia reciproca tra amministrazione e dipendenti.

Una nuova etica della funzione pubblica

L'impianto motivazionale della deliberazione è coerente con la filosofia del nuovo Codice dei contratti, dove la fiducia è principio fondante e non mera clausola di stile. Fiducia significa credere nella buona fede del funzionario, ma anche dotarlo degli strumenti giuridici e assicurativi per operare con libertà e competenza. La copertura assicurativa non diventa quindi un beneficio personale, bensì un presidio di efficienza amministrativa e di tutela del bilancio pubblico. In questa visione, l'Amministrazione non teme l'errore, ma lo previene attraverso la professionalità organizzata e garantita. L'approccio segnala anche una mutazione culturale: la Pubblica Amministrazione torna a essere luogo di responsabilità consapevole, in cui l'agire tecnico è sostenuto da un sistema di garanzie e non schiacciato da un apparato sanzionatorio. La persona del funzionario – “strumento umano” della funzione pubblica – è rimessa al centro del diritto amministrativo, in una prospettiva che valorizza il merito e la lealtà come elementi di legalità sostanziale.

Conclusione: verso un diritto amministrativo della fiducia

La deliberazione n. 19/2025 apre la strada a un nuovo paradigma del diritto amministrativo: quello del “diritto della fiducia”. Non più una giustizia contabile esclusivamente repressiva, ma una responsabilità sostenibile, calibrata sulla complessità dell'azione pubblica e capace di promuovere la qualità delle decisioni tecniche. In questo quadro, l'assicurazione obbligatoria dei progettisti e dei verificatori interni si configura come norma di civiltà amministrativa, che armonizza il dovere di diligenza con il diritto alla serenità professionale.

È un segnale importante per un'amministrazione che intende essere efficiente, trasparente e umana: una P.A. che, finalmente, non teme la fiducia.

17 novembre 2025, per www.italiaius.it